

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5195

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soggetti autorizzati al deposito dei bilanci e degli altri documenti delle società

*Presentata il 28 luglio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende inserire la categoria degli esperti in procedure amministrative, iscritti al ruolo di periti ed esperti istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra le categorie autorizzate al deposito dei bilanci e degli altri documenti mediante trasmissione telematica o supporto magnetico e autorizzate a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali è necessaria la firma digitale e per la cui redazione la legge non esige espressamente l'intervento di un notaio.

In particolare l'articolo 1 della presente proposta di legge inserisce la categoria degli esperti in procedure amministrative tra quelle menzionate al comma 2-*quater*

dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante « Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1999 », introdotto dal comma 54 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Tale articolo consentirebbe agli esperti in procedure amministrative, iscritti al ruolo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, di depositare i bilanci e gli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile, mediante trasmissione telematica o su supporto magnetico.

L'articolo 2, invece, inserisce gli esperti in procedure amministrative che sono muniti di firma digitale tra le categorie men-

zionate al comma 2-*quinquies* del medesimo articolo 31 della legge n. 340 del 2000, introdotto dal comma 54 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Il suddetto articolo autorizza la categoria degli esperti in procedure ammini-

strative, muniti di firma digitale, a richiedere, previa autorizzazione dei legali rappresentanti delle società, l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali è, appunto, necessaria la firma digitale e per la cui redazione non occorre l'intervento di un notaio.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Al comma 2-*quater* dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotto dal comma 54 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « e periti commerciali, » sono inserite le seguenti: « degli esperti in procedure amministrative iscritti al ruolo periti ed esperti istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, ».

## ART. 2.

1. Al comma 2-*quinquies* dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotto dal comma 54 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « e periti commerciali » sono inserite le seguenti: « nonché gli esperti in procedure amministrative iscritti al ruolo periti ed esperti istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, ».

€ 0,30



\*14PDL0062930\*